

N. R.G. 790/2022



Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il GE,

letta l'istanza ex art. 624 bis depositata dal creditore/dai creditori DIANA SPV S.R.L.;
rilevatane la tempestività;
rilevato che non vi sono interventi di altri creditori muniti di titolo esecutivo;
ritenuto che il debitore potrà essere sentito su sua richiesta sull'istanza di sospensione,
presumendo, allo stato, che egli non abbia osservazioni,

dispone la sospensione della procedura esecutiva fino a 01/01/2026;

dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'art. 490 c.p.c. che nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

avvisa:

- che la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- che l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- che entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire e che, in caso contrario, verrà disposta d'ufficio l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630, comma 2, c.p.c.;

nomina, in sostituzione del custode già nominato, che provvederà a depositare nota delle competenze già maturate, il debitore esecutato.

Si comunichi all'esperto - perché interrompa le operazioni di stima depositando comunque nota delle competenze maturate alla data della comunicazione - e al custode.

Qualora sia già stato aperto un conto corrente intestato alla procedura, il professionista (custode o delegato) - nel caso in cui non sia necessario che detto conto resti acceso, ad es. per continuare ad incassare canoni di locazione - provvederà a chiudere detto conto in conformità a quanto indicato dal GE, depositando entro 7 giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento un **rapporto riepilogativo finale delle attività svolte**, allegandovi la prova dei pagamenti compiuti, nonché gli estratti conto bancari.

Qualora, alla scadenza di tale termine, residuino somme che non si riescono a restituire all'avente diritto, il custode informerà immediatamente il GE dei motivi e, su disposizione del GE, provvederà al versamento dell'importo, secondo le forme dei depositi giudiziari presso la Cancelleria.

Milano, 01/01/2024

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini